

(N. 83)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARAVALLE e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1979

Estensione dei benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate raggiunti dal limite di età dopo la data fissata nel contingente relativo all'esodo dei combattenti e categorie assimilate

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 5 maggio 1976, n. 187, ha ripristinato la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età previsto dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, promozione che era stata soppressa dalla legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Questa promozione viene pertanto applicata anche nei confronti degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente i quali, avendo presentato domanda di esodo in qualità di ex combattenti ed assimilati, hanno subito il blocco previsto dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355, e sono stati suddivisi in contingenti di esodo con data successiva a quella del limite di età. Non viene invece applicata a una minoranza di ufficiali e sottufficiali che, trovandosi nelle stesse condizioni di quelli di cui sopra, sono stati inclusi in contingenti con

scadenza anteriore al limite di età, scadenza che nella quasi totalità dei casi si verifica con scarti di qualche mese e a volte di pochi giorni rispetto a quest'ultima.

La suddivisione in contingenti, fondata su ragioni puramente casuali, era stata disposta dal Ministero della difesa nel febbraio 1975, quando cioè la citata legge n. 536 del 1971 non era operante e l'appartenenza a un contingente con data anteriore o posteriore al limite di età non comportava alcuna conseguenza pratica per gli interessati. È stato il successivo ripristino della citata legge n. 536 del 1971, non prevedibile all'epoca della suddivisione in contingenti, che ha provocato due trattamenti diversi e differenziati nell'ambito di personale militare nelle stesse condizioni, inconveniente che il presente disegno di legge, ispirato esclusivamente a criteri di giustizia perequativa, intende eliminare.

A tale proposito è rilevante considerare che:

la data di cessazione dal servizio, disposta con i contingenti, non è quella richiesta dagli interessati all'atto della presentazione della domanda, ma quella fissata a posteriori dal Ministero della difesa, che ha inteso portarla vicino al limite di età o addirittura posteriormente a quest'ultimo, per evitare un esodo che in altre amministrazioni dello Stato si era rivelato dannoso;

il provvedimento che si propone di adottare, interessando solo i militari, non rimette in discussione l'intera legge degli ex combattenti e assimilati;

la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, prevista dalla legge n. 536 del 1971, compete a tutti i militari ex combattenti e non ex combattenti, per cui appare quanto mai illogico che questo provvedimento non venga applicato proprio nei riguardi di una minoranza di ex combattenti ed assimilati i quali, avendo chiesto di usufruire dell'esodo previsto dalla legge in favore de-

gli ex combattenti, sono stati invece colpiti dal blocco che nella sostanza ne ha vanificato le agevolazioni previste.

Il presente disegno di legge, per porre rimedio alle situazioni insorte nel passato, prevede un'efficacia retroattiva risalente al 1° luglio 1975, data sotto la quale è stato fissato il primo contingente previsto dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355. L'onere finanziario, ammontante a lire 60 milioni, è di modesta entità in quanto i destinatari della norma, che, come è stato detto, sono una minoranza rispetto agli ufficiali e sottufficiali che hanno chiesto di usufruire dell'esodo, hanno diritto, essendo ex combattenti, a percepire la pensione del grado superiore. Tale onere, pertanto, può essere contenuto nei normali stanziamenti di bilancio.

Il presente disegno di legge comporta il conferimento del grado superiore e un limitato vantaggio in sede di trattamento pensionistico.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente che, avendo presentato domanda di esodo in qualità di ex combattenti ed assimilati ed essendo stati inclusi nei relativi contingenti, cessino o siano cessati dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1975, anteriormente al raggiungimento dei limiti di età per effetto della data stabilita nel contingente, beneficiano degli articoli 1 e 2 della legge 22 luglio 1971, n. 536.